



**COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA'  
CIVILE PROFESSIONALE A FAVORE DEI TECNICI E  
ISTRUTTORI DELL'ENTE A.S.C. ATTIVITA' SPORTIVE  
CONFEDERATE**

## **COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE A FAVORE DEI TECNICI E ISTRUTTORI DELL'ENTE A.S.C. ATTIVITA' SPORTIVE CONFEDERATE**

### **Art. 1. Durata, decorrenza e proroga della convenzione**

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 1 (uno), con inizio dalle ore 24,00 del 31.12.2021, e con scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2022, senza tacito rinnovo.

### **Art. 2. Obblighi dell'Ente**

La A.S.C. si impegna a comunicare all'Impresa tutte le modifiche delle normative riguardanti l'Ente e ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall' art. 1898 del Codice civile, riservandosi in ogni caso l'Impresa la facoltà di recedere dall' accordo.

### **Art. 3. Denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato alla Sede dell'Assicuratore e/o del Broker entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'evento e/o dal momento in cui l'Assicurato e/o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile.

### **Art. 4. Foro competente- clausola arbitrale**

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri e per le quali è competente il Foro di Roma, inerenti la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l' arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma.

### **Art. 5. Effetto - Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio o delle rate di premio così come indicato in polizza.

Il Premio Annuo Lordo minimo è da corrispondere all'Assicuratore per tramite del Broker in un'unica soluzione.

Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 30 giorni, dopo di che l'assicurazione si intende sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno, e verrà riattivata dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio o della rata di premio.

La Contraente inoltre, è tenuta a comunicare il numero preventivo delle teste assicurate, con un criterio svincolato dalle disposizioni dell'art 1907 CC, e a fornire a scadenza il numero definitivo degli assicurati "Tecnici" entro 90 giorni dalla fine del periodo di assicurazione fissato al 31 dicembre di ogni annualità. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate/rimborsate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può agire giudizialmente nei suoi confronti addebitando anche le maggiori spese sostenute e dichiarate.

Se il Contraente non adempie ai suddetti obblighi nei tempi sopra indicati, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata comunicazione o il mancato pagamento.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. c.c. 1892, 1893 e 1894).

L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### **Art. 2. Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 3. Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il mondo intero. Per USA e Canada relativamente alle attività svolte per motivi di lavoro, servizio, di rappresentanza e sportivo, sempre attinente all'attività prevista in polizza. sono esclusi gli eventi riconducibili ad atti di guerra, di terrorismo, e comunque escluse le sanzioni punitive e/o esemplari.

### **Art. 4. Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

### **Art. 5. Altre assicurazioni**

Qualora a favore dell'Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

#### **Art. 6. Interpretazione del Contratto**

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

#### **Art. 7. Foro competente**

Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell'Assicurato.

#### **Art. 8 – Rendiconto periodico sinistri**

La Società, con cadenza periodica annuale e comunque a semplice richiesta del Contraente ed entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione di ogni importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione di ogni importo liquidato);
- sinistri respinti;
- sinistri senza seguito;
- sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione del relativo importo.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro e data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

#### **Art. 9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, l'Ente, la Società e l'Intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto.

## DEFINIZIONI

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Assicurato</b> | I tecnici e/o Istruttori della A.S.C.;   |
| <b>Contraente</b> | Il soggetto che stipula il contratto;  |
| <b>Cose</b>       | sia gli oggetti materiali, sia gli animali;  |
| <b>Franchigia</b> | L'importo e/o la percentuale prestabilito/a che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo;  |
| <b>Indennizzo</b> | La somma dovuta dall' Assicuratore in caso di sinistro;  |
| <b>Massimale</b>  | L'importo massimo della prestazione dell'Assicuratore;   |
| <b>Premio</b>     | La somma dovuta dal Contraente all' Assicuratore;  |
| <b>Rischio</b>    | La probabilità che si verifichi il sinistro;   |
| <b>Scoperto</b>   | L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri; |
| <b>Sinistro</b>   | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;   |
| <b>Società</b>    | L'Impresa assicuratrice;   |

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

### Art. 1. Descrizione del rischio

L'assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi professionali derivanti dallo svolgimento dell'attività di Tecnico/Istruttore A.S.C., per tutte le discipline presenti nello statuto dell'Ente, anche al di fuori dei centri dell'Ente stesso per danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, lesioni corporali a persone, e danni a cose o animali.

### Art. 2. Massimali

L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza.

### Art. 3. Soggetti Assicurati

I Tecnici e/o Istruttori tesserati A.S.C., in regola con il tesseramento e con tesserino tecnico valido al momento del sinistro che hanno aderito alla presente convenzione, ivi compresi gli Istruttori/Tecnici che operano nel Terzo Settore. In caso di sinistro la Contraente è tenuta a comunicare per iscritto alla Società/Broker, nei termini previsti dalla convenzione la presenza dell'assicurato tra i soggetti coperti dalla polizza.

La copertura ha effetto anche se la data di tesseramento fosse antecedente alla stipula della presente polizza, ma esclusivamente per i sinistri occorsi successivamente al 01.01.2022.

#### **Art. 4. Oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza presente nello statuto dell'Ente Contraente, ed eccezione di quanto indicato all'Art.8, Rischi esclusi dall'assicurazione/precisazioni.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222.

#### **Art. 5. Novero dei terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente.

#### **Art. 6. Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti**

Qualora a favore dell'Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

#### **Art. 7. Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Si precisa che la difesa dell'assicurato viene assunta dalla società sia in sede civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del sinistro.

## **Art. 8. Rischi esclusi dall'assicurazione/precisazioni**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.
- k) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
- n) da dolo dell'assicurato.

### **Restano altresì escluse le seguenti discipline:**

- Ciclismo su strada;
- Alpinismo con scalata su roccia e accesso alla ghiacciaia;
- Salto dal trampolino con sci ed idrosci, guidoslitta;
- Sport aerei in genere come parapendio, paracadutismo, deltaplano ecc. Sono invece ricompresi il kite surf ed aeromodellismo in tutte le sue forme.

### **Relativamente alla pratica di Istruttore di nuoto subacqueo:**

- l'assicurazione comprende anche il rischio relativo all'organizzazione e gestione di immersioni in mare a scopo di insegnamento dell'attività subacquea, nonché per l'ottenimento di brevetti e specializzazioni;
- la garanzia comprende anche il rischio legato alla proprietà ed uso di apparecchiature sportive inerenti alla disciplina fornite in dotazione agli allievi;
- restano esclusi i danni provocati a terzi legati all'organizzazione e la gestione di immersioni a scopo di accompagnamento e visita ad itinerari subacquei.

Limitatamente al caso di malore, infortunio o morte subito dagli allievi in conseguenza delle attività di immersione, la garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia richiesto agli allievi e sia in possesso del certificato medico di idoneità sportiva, come da disposizioni di legge.

**Relativamente alla pratica di Istruttore di equitazione:**

si intendono ricompresi/e oltre ai danni verificatisi nell'ambito del maneggio, scuole di equitazione e pensione per cavalli ecc, anche le responsabilità nascenti relative alle passeggiate e/o escursioni a cavallo, sempreché non evidenzino carattere di temerarietà.

**Relativamente alla pratica della cinofilia:**

si intendono ricomprese le responsabilità nascenti dall'utilizzo del "cane tutor".

**Art. 9. Franchigia**

L'assicurazione si intende prestata previa detrazione di:

- euro 250,00 per sinistro per gli Istruttori della cinofilia, compresi i danni provocati dal cane tutor;
- euro 1.500,00 per sinistro per gli Istruttori di equitazione. Per sinistro occorso durante escursioni e/o passeggiate a cavallo è previsto uno scoperto del 10% con il limite di € 3.000,00 a carico dell'assicurato;
- euro 1.500,00 per sinistro per Istruttori subacquei;
- euro 1.000,00 per Istruttori del motorismo, con scoperto 10% e con un limite a carico dell'Assicurato di € 3.000,00;
- euro 300,00 per tutte le altre discipline, compresi Istruttori/Tecnici del Terzo Settore.

La Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al netto delle suddette franchigie e/o scoperti.

**Art.10 Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker Mediass SpA, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con l'Impresa Assicuratrice. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all'Impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005. SEZIONE

**SEZIONE MASSIMALI**

**MASSIMALI**

**RCT**

**€ 1.000.000,00 unico;**